

# REGOLAMENTO

Del Comune di

## SAN PIETRO MOSEZZO

Provincia di Novara

Per l'applicazione della

### TASSA SMALTIMENTO

### RIFIUTI SOLIDI URBANI

### INTERNI

## INDICE:

Articolo 1	Istituzione della tassa
Articolo 2	Presupposto della tassa – locali ed aree tassabili
Articolo 3	Soggetti passivi – soggetti responsabili del tributo
Articolo 4	Esclusione dalla tassa
Articolo 5	Tariffe per particolari condizioni d'uso
Articolo 6	Esenzioni
Articolo 7	Condizioni per le esenzioni e le agevolazioni
Articolo 8	Tassa giornaliera di smaltimento
Articolo 9	Determinazione delle tariffe – deliberazioni di tariffa
Articolo 10	Decorrenza
Articolo 11	Cessazione
Articolo 12	Denuncie
Articolo 13	Denuncia iniziale e contenuto
Articolo 14	Denuncia di rettifica e contenuto
Articolo 15	Denuncia di cessazione e contenuto
Articolo 16	Poteri dei Comuni – mezzi di controllo
Articolo 17	Classi di contribuenza
Articolo 18	Accertamento
Articolo 19	Riscossione
Articolo 20	Contenzioso
Articolo 21	Sanzioni
Articolo 22	Rimborsi
Articolo 23	Funzionario Responsabile
Articolo 24	Disposizioni finali

## **Art. 1 - Istituzione della tassa**

**Comma 1:** Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche e con l'osservanza delle ulteriori prescrizioni contenute nel presente regolamento e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 2 - Presupposto della tassa – locali ed aree tassabili**

**Comma 1:** A norma del 1° comma dell'Art. 62 del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali<sup>1</sup> ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa in regime di privativa, con riferimento ai limiti territoriali, all'organizzazione ed alle altre modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei R.S.U. interni da stabilirsi nel Regolamento del Servizio di nettezza urbana.

## **Art. 3 - Soggetti passivi – soggetti responsabili del tributo**

**Comma 1:** Ai sensi del 1° comma dell'Art. 63 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'Art. 62 del D.Lgs. medesimo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

**Comma 2:** Salvo i casi di riconosciuta intassabilità ed accordata esclusione di cui ai seguenti articoli, la tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi o detenga locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui possono essere prodotti rifiuti, ed in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli Artt. 58 e 59 del citato D.Lgs. 507/93, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'Art. 59.

**Comma 3:** Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa a norma del 1° comma dell'Art. 62, è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

**Comma 4:** Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso dell'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto, o dal godimento di fatto.

**Comma 5:** Per i locali di abitazione con mobilio, affittati saltuariamente, nel limite di sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

**Comma 6:** Per le abitazioni la tassa è accertata a carico dell'occupante o conduttore (intestatario del foglio di famiglia anagrafico) che occupa l'alloggio nei casi richiamati dal 2° comma del presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune a titolo proprio e non derivato i locali e le aree stesse, diversamente verrà accertata a carico di chi altri ha a disposizione l'alloggio, quale proprietario, comproprietario, affittuario, condomino, amministratore del condominio ed altri, in maniera unitaria non frazionabile per quota parte, nei casi in cui tale solidarietà sussista ai sensi delle norme vigenti.

Per le parti comuni del condominio di cui all'Art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti ai sensi dell'Art. 62 del D.Lgs. n. 507/93, si applicano le disposizioni dei commi 2°, 3° e 4° dell'Art. 63 del citato D.Lgs.

---

<sup>1</sup> Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.

**Comma 7:** Per tutti gli altri locali od aree, la tassa è accertata a carico del titolare, o, in caso di locazione dell'attività in essi svolta, dal gestore.

Se le attività sono svolte in locali o aree siti in centri commerciali integrati o il locali in multiproprietà, o aventi carattere condominiale o simile, si applicano le disposizioni di cui al 3° comma dell'Art. 63 del D.Lgs. n. 507/93, ivi compreso il pagamento del tributo in caso di mancato versamento da parte del gestore.

Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

**Comma 8:** Per gli altri Enti, Società ed Associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.

**Comma 9:** Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

**Comma 10:** La tassa è dovuta anche nel caso i locali o le aree restino temporaneamente chiuse, purché, anche solo parzialmente, ammobiliate, arredate od occupate da masserizie od oggetti di qualsiasi genere o natura, salvo quanto disposto dall'Art. 66, comma 3, lett. b) e comma 4, lett. a) del D.Lgs, 507/93.

#### **Art. 4 - Esclusioni dalla tassa**

**Comma 1:** Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

**Comma 2:** Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai solo praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- Fabbricati danneggiabili, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

**Comma 3:** Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

**Comma 4:** Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, ordinanze in materia sanitaria-ambientale e di protezione civile, norme di rilevanza internazionale.

- a1) "Qualora particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non permettano di definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività.

La superficie suddetta è ridotta, per la parte arrotondata a metro quadro, di percentuali definite di volta in volta in relazione all'attività svolta. La riduzione viene accordata a

richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la necessaria documentazione, l'osservazione della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi”

- a1) “Sono sottratti alla disciplina di cui al DPR 915/82 i residui (materie prime secondarie), qualificabili sia come rifiuti urbani (ordinari o assimilati) sia come speciali-tossici e nocivi che risultino, da cessione documentata, regolarmente destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo, anziché allo smaltimento. L'esclusione è accordata su documentata richiesta di parte. Le superfici ove si producono tali residui sono tassabili con riferimento ai soli rifiuti urbani ordinari e quindi con tariffe adeguate alla minore produttività dei rifiuti”.
- b1) “I locali facenti parte di ospedali e case di cura, e strutture sanitarie operanti in forma organizzata e continuativa nell'ambito delle norme e finalità del sistema sanitario nazionale, in quanto produttive di rifiuti speciali al cui smaltimento provvede il produttore, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2-ter, del D.L. 527/88, convertito in legge 45/89”.
- b2) “Le aree che, pur essendo ubicate all'interno di stabilimenti industriali, mantengono destinazione agricola, verificata catastalmente”.

**Comma 5:** Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Pertanto per tutti i locali ed aree le esclusioni saranno operate solo nel caso in cui, constatata la presenza degli elementi necessari all'esclusione medesima, il Comune accerti l'effettiva assenza degli elementi del presupposto o di fatto attraverso le proprie strutture istituzionali, o mediante idonea e probante documentazione, producibile su richiesta dall'ufficio comunale, antecedentemente comunque alla definizione dell'avviso di accertamento notificato di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

**Comma 6:** Sono altresì esclusi dalla tassa, a norma del 5° comma dell'art. 62, quei locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale a causa di:

- Norme legislative e regolamenti;
- Ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
- Accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

## Art 5 – Tariffe per particolari condizioni d'uso

**Comma 1 e 2 :** abrogati con art. 6 del Decreto Legge n. 328 – Legge di conversione n: 410/97

**Comma 3:** abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n: 16 del 29/02/2000

- 3.1) Nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo di cui alla lettera b) del comma 3° dell'art. 66 del D.Leg.vo 507/93, come modificato dal D.L. 29 settembre 1997, n. 328 e convertito nella L. 29 novembre 1997, n. 410, si applicherà la riduzione di  $\frac{1}{3}$  della tariffa applicabile al nucleo familiare.

La riduzione di cui al punto precedente competerà soltanto a condizione che nella denuncia originaria o di variazione il conduttore o detentore dell'abitazione indichi il luogo dell'abitazione principale o della residenza dichiarando altresì espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato salvo accertamento da parte del Comune.

**Comma 4:** A norma dell'art. 66, il Comune ha altresì la facoltà di ridurre la tariffa unitaria nei casi e modi ivi previsti:

- a) Pertanto, nel caso in cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 66, relativamente ad utenti che risiedendo o dimorando per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale, conducano o detengano abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, si applicherà la riduzione di  $\frac{1}{3}$  della tariffa applicabile al nucleo familiare.
- b) Relativamente al caso previsto dall'art. 59, 2° comma-2° periodo, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta nella misura del 40%.

- c) In favore degli utenti che nelle loro attività produttive adottano misure atte a limitare la produzione di rifiuti o ad agevolarne lo smaltimento oppure provvedano allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali assimilati agli urbani<sup>2</sup> per la parte eccedente il quantitativo stabilito con atto del Consiglio Comunale n. 17 del 29/02/2000 viene concessa una riduzione della tassa ordinaria applicando quella corrispondente alla categoria 8 “Locali ed aree coperte produttrici di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, speciali, ecc.”, e/o categoria 9 “Aree scoperte operative produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani, speciali, ecc.”. La riduzione viene attribuita su domanda del contribuente, allegando la necessaria documentazione attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti”.

**Comma 5:** Le riduzioni di superficie e tariffarie previste ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 66 sono applicate, con decorrenza dall’anno successivo, a condizione che la denuncia originaria, di variazione od integrativa contenga precisi elementi e dati che consentano di operare con certezza tali riduzioni.

**Comma 6:** Ove vengano meno le condizioni per l’applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 66, il contribuente è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio, apposita denuncia di variazione. Se la denuncia non viene presentata il Comune provvede al recupero del tributo nei modi e termini previsti dal 6° comma dell’art. 66 del D. Lgs. N. 507/93, applicando le sanzioni previste, per l’omessa denuncia di variazione, dell’art. 76 del D. Lgs. Citato.

## Art. 6 – Esenzioni

**Comma 1:** Sono esclusi dalla tassa, a norma del comma 1° dell’art. 67 del D. Lgs. N. 507/93 ed in relazione alle particolari condizioni esistenti nel Comune:

- a) I locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune;
- b) Gli edifici della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibiti a culto pubblico, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o al uso diversi da quelli del culto in senso stretto.

## Art. 7 – Condizioni per le esenzioni e le agevolazioni

**Comma 1:** Le agevolazioni del tributo di cui agli artt. 5 e 6, sono concesse su apposita domanda dell’interessato diretta al Sindaco ed a condizione che dimostri di averne diritto.

Gli effetti della domanda, se accolta, avranno decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo alla data di presentazione, a condizione che la stessa venga presentata entro i termini previsti dell’art. 70, 1° comma del D. Lgs. 507/93.

**Comma 2:** Il Comune può in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l’esenzione e la riduzione.

**Comma 3:** L’esenzione e la riduzione, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste.

**Comma 4:** Allorché queste vengano a cessare, l’interessato è tenuto a presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui al successivo art. 22 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l’esenzione.

**Comma 5:** In caso di accertamento d’ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 76 del citato D. Lgs.

## Art. 8 – Tassa giornaliera di smaltimento

**Comma 1:** Il Comune di San Pietro Mosezzo, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 77 del D. Lgs. N. 507/93, ha istituito, all’art. 1, 2° comma del presente Regolamento, la tassa giornaliera di smaltimento.

---

<sup>2</sup> Vedi elencazione ALLEGATO A

**Comma 2:** Il tributo è dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Viene considerato temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

Ai fini sopraindicati, si considerano soggette alla tassa giornaliera di smaltimento, secondo i criteri sopra indicati, in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione dai tributi, ove dovuto, le seguenti fattispecie:

- Aree su cui insistono installazioni dello spettacolo viaggiante.
- Fiere e mercati non ricorrenti.
- Vendite occasionali di merci di qualsiasi genere.
- Banchi di vendita in occasione di particolari festività, etc.

La tassa giornaliera si applica anche per l'occupazione e l'uso di locali ed aree ove si effettuino attività sportive o ginniche, nel caso vengano utilizzati in via temporanea per attività diverse.

**Comma 3:** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 30%.

**Comma 4:** Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa a produrre rifiuti.

**Comma 5:** L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa. Tale pagamento avviene, contemporaneamente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, mediante il modulo di versamento previsto all'art. 50 del D.Lgs. 507/93, e dal Regolamento comunale sull'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Mancando l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il versamento può essere effettuato mediante versamento diretto, senza la compilazione del seguente modulo, con le modalità comunicate dall'ufficio comunale.

**Comma 6:** In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tassa smaltimento rifiuti, il tributo è recuperato congiuntamente alla sanzione, interesse ed accessori.

**Comma 7:** Per l'accertamento, in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite in proposito dal D. Lgs. 507/93, come riportate nel presente Regolamento al Capo V, articoli 25, 27 e 28.

Per la riscossione si applica l'art. 68 del D. P. R. n. 43/88, ai sensi dell'art 42 del D. Lgs. 507/93.

## **Art. 9 – Determinazione delle tariffe**

### **Deliberazioni di tariffa**

**Comma 1:** Entro il 31 ottobre di ciascun anno la Giunta comunale, a norma dell'art. 61, 1° comma, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutte le sue fasi: conferimento, raccolta, spezzamento, cernita, recupero, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo.

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

**Comma 2:** Il gettito complessivo della tassa non può comunque superare il costo del servizio stesso, per la determinazione del quale devono essere dedotte le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia, nei modi e termini indicati dal 3° comma del citato art. 61 del D. Lgs. n. 507/93 e sue modifiche ed integrazioni.

**Comma 3:** Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, vengono trasmesse entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

**Comma 4:** Il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi nel caso di rilievi formulati tardivamente, ferma restando la responsabilità amministrativa per l'eventuale danno all'erario comunale avverso nei confronti dell'utente che potrà esercitare il diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 75 del Decreto 507/93.

**Comma 5:** La variazione dall'ammontare del tributo dovuta unicamente a modificazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.

## **Art. 10 – Decorrenza**

**Comma 1:** Salvo i casi previsti dai successivi articoli 21, comma 2°, 22, comma 2 e 3, comma 5, la tassa è corrisposta, a norma delle disposizioni di cui al comma 1° dell'art. 64 del D. Lgs. n. 507/93, in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

**Comma 2:** A norma di quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 64 succitato, l'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

**Comma 3:** Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 4° del D. Lgs. 507/93

## **Art. 11 - Cessazione**

**Comma 1:** A norma del 3° comma dell'art. 64 del D. Lgs. 507/93 la cessazione, ovvero la variazione in diminuzione della destinazione d'uso o della misura della superficie nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree - sempre che le condizioni di tassabilità siano venute a mutare - e purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia all'ufficio comunale addetto all'applicazione della tassa, dà diritto all'abbuono o riduzione del tributo, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

**Comma 2:** Secondo quanto disposto dal 4° comma dell'art. 64 del D. Lgs. 507/93, nel caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la cessazione stessa è avvenuta, il tributo non è dovuto per le annualità successive a condizione che l'utente, ove abbia prodotto successivamente la denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, oppure se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di specifica denuncia, ovvero sia stata recuperata d'ufficio.

## **Art. 12 – Denunce – modalità di presentazione**

**Comma 1:** Le Ditte, gli Enti, le persone fisiche e giuridiche e tutti coloro che a norma del presente regolamento sono soggetti alla tassa, all'atto dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree, dovranno farne denuncia all'ufficio Tributi.

**Comma 2:** A tale effetto non sono ritenute valide le denunce presentate ad uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.

**Comma 3:** Tuttavia, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto.

Quanto sopra non esime l'utente dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1, in caso di omesso invito da parte del Comune.

**Comma 4:** L'obbligo della denuncia riguarda anche i contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione o esclusione dalla tassa.

**Comma 5:** Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere fatte su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio Tributi. Il Comune ha facoltà di richiederne il pagamento in misura pari al loro costo.

**Comma 6:** La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligatari o dal rappresentante legale o negoziale.



**Comma 7:** L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

**Comma 8:** Annualmente, l'ufficio Tributi, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 70, comma 1° del D. Lgs. 507/93, inviterà, con apposito manifesto, i soggetti passivi di cui all'art. 6 del presente Regolamento che sono tenuti alla denuncia ed al conseguente pagamento della tassa a norma degli articoli n. 21, 23 e 28, a presentare la prescritta denuncia.

### **Art. 13 – Denuncia iniziale e contenuto**

**Comma 1:** A norma del I comma dell'art. 70 del D. Lgs n. 507/93 i soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo presentano entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune ai fini dell'applicazione della tassa.

**Comma 2:** L'obbligazione, a norma del II comma dell'art. 70 del D. Lgs n. 507/93, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

**Comma 3:** Tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 2° del citato art. 70, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

In caso contrario l'utente, a norma del III comma del richiamato art. 64 è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

**Comma 4:** La denuncia di cui al presente articolo deve contenere:

- le generalità del contribuente;
- il titolo qualificativo dell'occupazione di cui all'art 5 del presente Regolamento;
- l'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala e del numero interno;
- il numero dei locali e delle aree, la loro ripartizione interna, la destinazione d'uso e la relativo superficie tassabile;
- le generalità e il domicilio fiscale del proprietario del fabbricato;
- il numero di codice fiscale;
- la data di presentazione della denuncia;
- la firma.

**Comma 5:** Nella denuncia presentata da società commerciali, Enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare:

- la denominazione dell'Istituto;
- la ragione sociale o la ditta;
- la sede o il domicilio fiscale;
- lo scopo;
- le generalità per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- gli elementi di cui alla lettera precedente

**Comma 6:** Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

### **Art. 14 – Denuncia di rettifica e contenuto**

**Comma 1:** Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate entro il 20 gennaio di ciascun anno ed hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo.

**Comma 2:** Il recupero della tassa dovuta per le suddette variazioni avviene tramite accertamenti d'ufficio, il caso di omessa denuncia di variazione, fino a comprendere, oltre l'anno in corso, anche l'anno precedente.

**Comma 3:** La denuncia presentata da società commerciali, Enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, deve patimenti riportare le indicazioni di questo e del precedente articolo.

**Comma 4:** Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, curatela, tutela, o che comunque manchino della capacità di obbligarsi, devono essere rispettate le medesime prescrizioni del precedente art. 13.

**Comma 5:** I proprietari e i conduttori dei locali o delle aree ai quali siano state apportate variazioni, hanno l'obbligo di denunciare con le modalità e termini indicati nel presente articolo, le nuove superfici e/o la diversa destinazione.

## **Art 15 – Denuncia di cessazione e contenuto**

**Comma 1:** La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione od occupazione dei locali e delle aree tassabili deve essere comunicata dal contribuente, mediante denuncia, all'ufficio Tributi.

**Comma 2:** La denuncia di cessazione deve contenere:

- le generalità del contribuente;
- eventualmente il cognome e nome del subentrato nei locali o sulle aree, nei casi di cessione di attività o di variazione del titolo di proprietà;
- tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della pratica da cessare;
- ogni altro elemento, come indicato nei precedenti art.li 14 e 13

**Comma 3:** Identica procedura, come indicato dall'art. 13, dovranno osservare le società commerciali, gli Enti morali etc.

**Comma 4:** Lo stesso comportamento dovranno tenere coloro che sono sottoposti a patria potestà, tutela, curatela etc.

**Comma 5:** Le denunce di variazione e di cessazione dell'occupazione o delle detenzione potranno essere presentate in qualsiasi momento: esse hanno efficacia dal primo giorno del bimestre solare successivo.

## **Art 16 – Poteri dei comuni – mezzi di controllo**

**Comma 1:** L'esattezza delle domande di cui all'art. 13 e delle denunce di cui agli art.li 21, 22 e 23 verrà sottoposta a controllo anche mediante sopralluoghi e si provvederà, ricorrendone la necessità, entro i termini previsti dall'art. 71 del D. Lgs 507/93, al recupero della tassa evasa ed alla contemporanea applicazione delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie a norma delle disposizioni vigenti.

**Comma 2:** Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquistati in sede di accertamento d'ufficio attraverso la rilevazione della misura e della destinazione d'uso delle superfici imponibili, a norma delle disposizioni dettate dall'art. 73 del D. Lgs 507/93, l'ufficio potrà richiedere ai contribuenti:

- a) L'accesso ai locali ed alle aree a qualsiasi uso adibiti, in caso di mancata risposta al questionario di cui al I comma dell'art 73, al fine di procedere alla loro misurazione ed all'accertamento dell'effettiva destinazione d'uso previa autorizzazione del Sindaco.
- b) Copia dei contratti di locazione o di affitto, delle planimetrie dei locali e delle aree, e dei certificati catastali.
- c) Le indicazioni ritenute necessarie circa i locali o le aree ed i relativi inquilini o affittuari.
- d) Di invitare i contribuenti ed i proprietari dei locali e delle aree a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni, anche attraverso i questionari previsti dall'art. 73, comma 1, del D. Lgs. 507/93.

**Comma 3:** Il Comune potrà richiedere altresì ad uffici o Enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

**Comma 4:** Ai fini di potenziare l'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, potrà avvalersi – per la rilevazione delle misure e destinazione d'uso dei locali ed aree assoggettabili a tassazione delle convenzioni previste al IV comma dell'art. 71 del D. Lgs 507/93.

Ove il Comune si avvalga di tale forma di rilevazione, nella formulazione delle convenzioni di cui si tratta dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel succitato IV comma, ed alle ulteriori

precisazioni fornite con la Circolare Ministeriale 22 giugno 1994, n. 95/E, in particolare per quanto riguarda il finanziamento delle rilevazioni medesime.

**Comma 5:** In caso di mancato adempimento del contribuente alla richiesta del Comune nei termini concessi, gli agenti di polizia urbana, i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato delle rilevazioni della materia imponibile agli effetti dell'art 71 del D. Lgs 507/93, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misurazione delle superfici.

In presenza di edifici coperti da immunità o segreto militare, ai sensi delle disposizioni vigenti, il predetto accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

**Comma 6:** In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento, per quanto stabilito dal III comma dell'art. 73 del D. Lgs 507/93, può essere effettuato in base a semplici presunzioni aventi a caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

## Art. 17 – Classi di contribuenza

Cat.	Descrizione
1	Abitazioni, appartamenti uso domestico con pertinenze (Box privati e cantine)
2	Uffici pubblici o privati, studi professionali, associazioni, scuole
3	Negozi, botteghe commerciali o artigianali, banche, distributori di carburante, alberghi
4	Bar, ristoranti, trattorie e altri pubblici esercizi
5	Particolari condizioni d'uso – (riduzione 1/3)
6	Stabilimenti, opifici industriali, laboratori artigiani, magazzini, depositi
7	Aree scoperte operative
8	Locali ed aree coperte produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani, speciali, ecc. (Art. 5 c.4 – 4.3 Regolam.)
9	Aree scoperte operative produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani, speciali, ecc. (Art. 5 c.4 – 4.3 Regolam.)

## Art 18 – Accertamento

**Comma 1:** Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni cui al capo III del D. Lgs 15/11/1993, n. 507, come modificato ed integrato dalla Legge 22/02/1994, n. 146.

**Comma 2:** Ove la denuncia, originale o di variazione, sia riscontrata infedele od incompleta, l'ufficio Comunale, a norma delle disposizioni di cui al II comma dall'art. 71 del richiamato D. Lgs. 507/93, provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia medesima ed a quello precedente, per la parte in cui all'art. 64, comma 2, del D. Lgs 507/93, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

**Comma 3:** Ove invece la denuncia venga omessa, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia stessa doveva essere presentata.

**Comma 4:** Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo, di cui all'art 74 del D. Lgs 507/93, devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni
- dei periodi, degli immobili o dei maggior imponibili accertati
- della tariffa applicata e relativa delibera.

Conterrà inoltre:

- la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta

- l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per il tributo, le addizionali ed accessori, la sopratassa e le altre penalità.

**Comma 5:** Gli avvisi di cui al comma 2 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto il ricorso ed il termine entro il quale il ricorso stesso può essere presentato.

**Comma 6:** Qualora il funzionario responsabile di cui al successivo art. 23, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo a o riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

## Art 19 – Riscossione

**Comma 1:** La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e nei relativi Decreti di attuazione, in ossequio alla disposizioni contenute nell'art. 73 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507/93;

**Comma 2:** L'importo del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 14 commi II e III, è iscritto, a cura del funzionario responsabile, in ruoli principali, ovvero con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Generale per le Entrate del Ministero delle Finanze competente, alle date di cui all'art. 13, D.P.R. 602/73, e comunque non oltre il 15 dicembre di ciascun anno, a pena di decadenza, salvo il caso che l'iscrizione a ruolo entro tale termine non sia temporalmente possibile per avvenuta notifica dell'accertamento a ridosso della predetta data, per cui l'iscrizione medesima va effettuata alla prima scadenza utile necessaria (15 febbraio). Gli importi iscritti nei ruoli sono arrotondati ad un euro per difetto se la frazione non è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se è superiore a detto importo.

**Comma 3:** Nei ruoli suppletivi sono iscritti, di regola, gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti, nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

**Comma 4:** Gli importi di cui al comma 2 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive, alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 602/73, iniziando con la rata in scadenza il 10 aprile. Le rate predette sono riducibili a due su autorizzazione dell'Intendente di Finanza. Il Sindaco, su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se lo stesso è comprensivo di tributi arretrati. I gravi motivi per i quali si può richiedere la ripartizione del carico arretrato fino ad otto rate non possono essere invocati ove sussista il pericolo di perdita del credito. La ripartizione del carico è disposta su proposta del Funzionario Responsabile, con atto del Sindaco. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

**Comma 5:** Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, le disposizioni del D.P.R. 602/73, come richiamate dal comma 4 dell'art. 72 del D.Lgs 507/93.

**Comma 6:** Si applicano altresì, in quanto compatibili, le altre disposizioni del D.P.R. 602/73, e del D.P.R. 28/01/1988, n. 43.

**Comma 7:** Si applica l'articolo 298 del R.D. 14/9/1931, n. 1175 e successive modificazioni.

## Art 20 – Contenzioso

**Comma 1:** Contro l'avviso di accertamento della tassa da parte del Comune, il ruolo e la cartella di pagamento, nonché gli atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in I grado alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I del citato D.Lgs 31.12.1992, n. 546, art. 18 e seguenti ed in II grado alla Commissione Tributaria Regionale, ai sensi del Capo III, Sezione II, art.li 52 e seguenti.

**Comma 2:** Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

**Comma 3:** La parte soccombente è condannata, a norma dell'art. 15 del citato D.Lgs. 546/92, a rifondere le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

## Art 21 – Sanzioni

**Comma 1:** Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

**Comma 2:** Per l'omessa od incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi dovuti complessivamente, qualora, prima dell'accertamento da parte del Comune, la denuncia sia presentata con un ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese.

**Comma 3:** Se la denuncia originaria o di variazione è risultata infedele per oltre un quarto della tassa effettivamente dovuta, si applica una soprattassa pari al 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

**Comma 4:** La misura della pena pecuniaria, da applicare ai sensi del III comma del citato art. 76, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia, o con il questionario, o per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco da presentarsi da parte dei soggetti di cui al 4° comma dell'art. 63 – D.Lgs. 507/93 – si applica da un minimo di €. 25,82 ad un massimo di €. 77,47 a seconda della gravità della violazione. Il contribuente può rivolgere motivata istanza al Sindaco nel medesimo termine previsto per il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, al fine di ottenere l'eventuale riduzione o annullamento della pena pecuniaria ove questa risulti configurabile in una fattispecie di minor gravità o non dovuta.

**Comma 5:** Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o di un maggior tributo, le sanzioni vengono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato atto del Sindaco, da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

**Comma 6:** Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale, nei modi e termini previsti dal V comma del predetto art. 76.

**Comma 7:** Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte del 30 per cento nel caso in cui le pendenze vengano definite, successivamente alla notificazione dell'avviso di accertamento, mediante l'adesione formale del contribuente all'accertamento originario o riformato dall'ufficio, entro il medesimo termine previsto per ricorrere alle Commissioni Tributarie.

## Art 22 – Rimborsi

**Comma 1:** Nei casi in cui l'Ufficio comunale che ha emesso l'avviso di accertamento, o proceduto all'iscrizione a ruolo, sia incorso in errore formale o in una duplicazione del tributo dovuto, oppure si sia concretizzata una eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito nella sentenza della commissione tributaria provinciale, o, infine, sia stato adottato dal Comune, con l'adesione formale del contribuente, provvedimento di annullamento o di riforma del tributo riconosciuto illegittimo, l'Ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni, a norma di quanto disposto dall'art. 75, I comma D.Lgs 507/93. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

**Comma 2:** Nei casi in cui il tributo è stato riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4, del richiamato D.Lgs. 507/93, per avere il contribuente presentato denuncia di cessazione per l'anno di iscrizione o denuncia tardiva nella quale dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione o negli altri casi previsti dal predetto IV comma, l'Ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo entro i 30 giorni dalla ricezione della denuncia di

cessazione e dalla denuncia tardiva. La presentazione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva ai fini di cui al presente comma, deve avvenire, ai sensi del II comma dell'art. 75, D.Lgs 507/93, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. A tali fini si applicano le norme del D.P.R. 602/73.

**Comma 3:** A norma di quanto disposto dal III comma, art. 75 del citato decreto legislativo, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente: la domanda stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

### **Art 23 – Funzionario responsabile**

**Comma 1:** A norma delle disposizioni contenute nell'art. 74 del D.Lgs n. 507/93, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

**Comma 2:** Il funzionario di cui al comma precedente sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

**Comma 3:** Il Comune ha l'obbligo di comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile prescelto entro sessanta giorni dalla nomina.

### **Art 24 – Disposizioni finali**

**Comma 1:** Fino all'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali istituite a norma del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, il ricorso avverso l'avviso di accertamento di cui all'art. 27 del presente Regolamento, sarà presentato, in prima istanza, nei termini e con le modalità previste dall'art. 20 del D.P.R. 638/72, al competente Direttore regionale delle entrate (ex Intendente di Finanza), sezione staccata di Novara, ed in seconda istanza al Ministro delle Finanze, ove il tributo in contestazione sia superiore ad €. 154.94 a norma dell'art. 69, comma 7 del D.L. n. 331/93, convertito in legge n. 427/93, nonché l'art. 288 del R.D. 14/9/1931, n. 1175, come modificato dall'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

**Comma 2:** Parimenti, sempre fino all'insediamento delle predette commissioni tributarie, il ricorso contro il ruolo, come disposto dall'art. 63 del D.P.R. 43/1988, sarà presentato, nei modi e termini di cui all'art. 288 del T.U.F.L., approvato con R.D. 14/9/1931, n. 1175 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Comma 3:** Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale, contrarie o incompatibili con il presente Regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.

**Comma 4:** Le norme di cui al presente Regolamento si applicano in quanto non contrastanti con eventuali e successive norme di legge che modificano il D.Leg.vo 507/93.